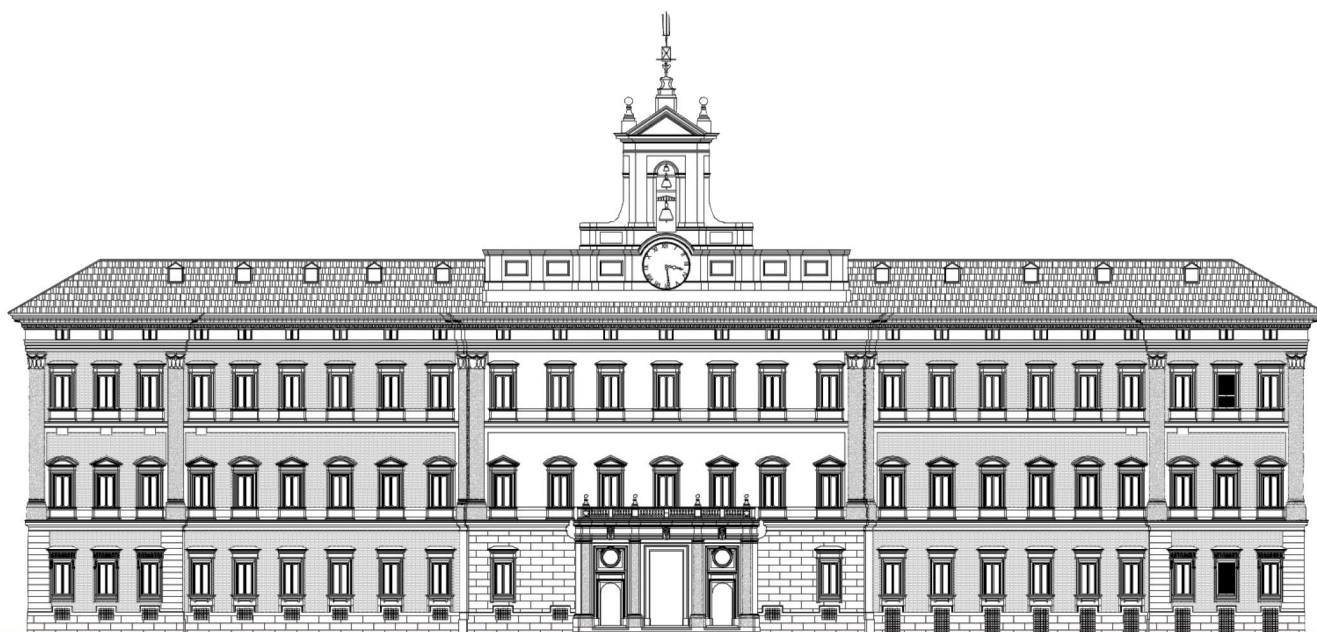




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2669 e abb.-A

Delega al Governo in materia di energia nucleare
sostenibile

N. 474 – 22 maggio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2669 e abb.-A

Delega al Governo in materia di energia nucleare
sostenibile

N. 474 – 22 maggio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1	4
FINALITÀ E PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA	4
ARTICOLO 2	6
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA.....	6
ARTICOLO 3	10
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI	10
ARTICOLO 4	19
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	19
ARTICOLO 5	19
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	19

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2669 e abb.-A
Titolo:	Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Zinzi (LEGA) e Zucconi (FDI), per la VIII Commissione; Cavo (NM(N-C-U-I)M-CP) e Squeri (FI-PPE) per la X Commissione
Commissioni competenti:	VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile ed è stato assunto come testo base dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nell'ambito dell'esame, in sede referente, di un'analogia proposta di legge (A.C. 1742), vertente sulla medesima materia (seduta del 24 febbraio 2026).

Il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nel corso dell'esame in sede referente, hanno modificato il testo del provvedimento, mediante l'approvazione di proposte emendative non corredate di relazione tecnica.

Il testo, che si trova ora all'esame dell'Assemblea, si compone di 5 articoli.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica riferita al testo originario, che risulta ancora utilizzabile, e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Finalità e procedimento per l'esercizio della delega

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile¹, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente (comma 1).

Viene stabilito che i predetti decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della difesa, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata², nonché del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il

¹ Secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

² Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (comma 2).

Viene, inoltre, stabilito che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo la medesima procedura di cui al precedente comma 2 e nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui al successivo articolo 3 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto delle norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame conferiscono la delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale (comma 1). Viene, inoltre, disciplinata la procedura di adozione dei decreti legislativi che prevede l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Inoltre, si prevede che, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. E' infine prevista la facoltà per il Governo di adottare interventi integrativi e correttivi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi (commi 2 e 3).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che le norme in esame si limitano ad enunciare le finalità del provvedimento e a regolare il procedimento per l'esercizio della delega.

ARTICOLO 2

Oggetto della delega legislativa

Le norme specificano che la delega legislativa di cui al precedente articolo 1 ha ad oggetto:

- la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa nonché a promuovere la competitività del sistema produttivo [comma 1, lettera a)];
- la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera a) [comma 1, lettera b)];
- la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione [comma 1, lettera c)];
- l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia [comma 1, lettera d)];
- la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d'uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h) [comma 1, lettera e)];
- nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione [comma 1, lettera f)];
- nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione [comma 1, lettera g)];
- nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione [comma 1, lettera h)];

- la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo [comma 1, lettera *i*]);
- la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori [comma 1, lettera *l*];
- le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti [comma 1, lettera *m*]);
- la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati [comma 1, lettera *n*]);
- le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare [comma 1, lettera *o*]);
- il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica [comma 1, lettera *p*]);
- la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti [comma 1, lettera *q*]);
- la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera *a*) [comma 1, lettera *r*]);
- il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico [comma 1, lettera *s*]).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento ai decreti legislativi da adottare ai sensi delle lettere *m*), *o*) e *q*) [ora lettere *n*), *p*) e *r*)] del comma 1 dell'articolo in esame, riferisce che non è possibile, allo stato, giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai predetti decreti:

- ai sensi della lettera *m*) [ora lettera *n*)], in quanto i medesimi decreti legislativi – aventi a oggetto misure di promozione e di valorizzazione dei territori ospitanti gli impianti o, più ampiamente, dei territori interessati dai medesimi (da intendersi come misure di rivalutazione, sviluppo, potenziamento di detti territori) – potrebbero determinare oneri

non quantificabili, allo stato, né nell'*an* né nel *quantum*, potendo, peraltro, il relativo modello di finanziamento essere posto anche non a carico della finanza pubblica;

- ai sensi della lettera o) [ora lettera p)], in quanto i medesimi decreti legislativi, aventi a oggetto un riordino della disciplina della sicurezza, della vigilanza e del controllo nel settore nucleare attraverso, per l'appunto, un riordino di organi ed enti attualmente titolari di competenza in materia, potrebbero condurre, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, tanto all'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente quanto alla scelta di un diverso modello di "*governance*". Solo dopo aver compiuto la scelta circa il modello esperibile, potrà compiersi una stima dei relativi oneri. In proposito, la relazione tecnica afferma che, qualora dovesse optarsi per l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente, essa avrebbe – quale elemento caratterizzante, tra gli altri, il proprio peculiare regime giuridico – autonomia finanziaria; tale elemento ha ricorrentemente condotto l'ordinamento italiano, con riguardo ad autorità amministrative indipendenti esistenti, a prevedere che i relativi costi di funzionamento venissero finanziati – per la parte non coperta dal bilancio dello Stato – dai settori di competenza, sulla base di contributi versati dagli operatori;
- ai sensi della lettera q) [ora lettera r)], in quanto i medesimi decreti legislativi, aventi a oggetto la disciplina di modalità – eventuali – di sostegno alla realizzazione di impianti e, più in generale, alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, in coerenza con il Programma nazionale di sviluppo della produzione medesima, sono suscettibili di comportare oneri non determinabili non solo nel *quantum* ma anche – e prima ancora – nell'*an*. Peraltro, nell'eventualità in cui dai predetti decreti legislativi dovessero derivare oneri, il relativo finanziamento potrebbe o meno essere posto a carico della finanza pubblica. Si precisa, peraltro, che il citato Programma nazionale è destinato, tra l'altro, a orientare lo sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile avuto riguardo al fabbisogno di energia nei vari territori. Pertanto, nella disciplina delle modalità di sostegno – conclude la relazione tecnica –, il legislatore delegato dovrà necessariamente tenere conto di quello sviluppo orientato al fabbisogno che sarà indicato nel Programma nazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame definiscono l'oggetto della delega legislativa conferita al Governo.

In particolare, le norme stabiliscono, tra l'altro, che la delega abbia a oggetto:

- la previsione di un Programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione [lettera a)];
- la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera a) [lettera b)];

- la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione [lettera *c*];
- l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia [lettera *d*];
- la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare, nonché di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito [lettere *f*, *g* e *h*];
- la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo [lettere *i*];
- le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti [lettera *m*];
- la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati [lettera *n*];
- le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare [lettera *o*];
- il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare [lettera *p*];
- la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti [comma 1, lettera *q*];
- la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione [lettera *r*];
- il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico [lettera *s*]

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, riferisce che, relativamente ai decreti legislativi da adottare sulla base degli oggetti della delega di cui alle lettere *n*), *p*) e *r*) [ora lettere *m*), *o*) e *q*)], non sia possibile, allo stato attuale, giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai predetti decreti e ne indica le ragioni.

Al riguardo, preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 5.

ARTICOLO 3

Principi e criteri direttivi

Le norme stabiliscono che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 siano adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera *a*), che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel *mix* energetico italiano, coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia [comma 1, lettera *a*)];
- perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi medesimi rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività sostenibili nonché i parametri tecnici individuati dall'AIEA³, al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità all'articolo 9 della Costituzione [comma 1, lettera *b*)];
- individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee [comma 1, lettera *c*)];
- riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo [comma 1, lettera *d*)];
- definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), nel rispetto delle

³ Agenzia internazionale per l'energia atomica.

norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia [comma 1, lettera e)];

- previsione che la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale collaborazione [comma 1, lettera f)];
- previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera f) sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale⁴ [comma 1, lettera g)];
- previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione [comma 1, lettera h)];
- previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio [comma 1, lettera i)];
- previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli, comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), ove istituita [comma 1, lettera l)];
- definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme

⁴ Di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), ove istituita, nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di siti a ciò destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca [comma 1, lettera m)];

- rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione [comma 1, lettera n)];
- previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale [comma 1, lettera o)];
- previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito [comma 1, lettera p)];
- previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto. Per effetto di una modifica apportata durante l'esame in sede referente, è altresì stabilito di valutare la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti [comma 1, lettera q)];
- previsione che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di produzione di energia già esistenti o autorizzati [comma 1, lettera r)];
- definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom [comma 1, lettera s)];
- previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), contempli la possibilità di autocandidature e garantisca altresì la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale

strategica, di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, degli eventuali strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti [comma 1, lettera *t*)⁵];

- previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività [comma 1, lettera *u*)];
- individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso [comma 1, lettera *v*)];
- individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione [comma 1, lettera *z*)];
- previsione di una opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, da realizzare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad assicurare trasparenza e accessibilità [comma 1, lettera *aa*)];
- previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate nonché di procedure di consultazione delle medesime [comma 1, lettera *bb*)];
- previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi di cui al precedente articolo 1 [comma 1, lettera *cc*)];
- determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) [comma 1, lettera *dd*)];
- previsione che l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), ove istituita, svolge compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali e – per effetto di una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente – può avvalersi, nell'assolvimento dei compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica [comma 1, lettera *ee*)];
- individuazione dei criteri per la definizione degli *standard* tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo

⁵ Lettera inserita per effetto di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente.

personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca [comma 1, lettera *fff*];

- coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare [comma 1, lettera *gg*];
- previsione che gli strumenti di pianificazione energetica nazionale comprendano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti [comma 1, lettera *hh*)⁶];
- potenziamento della formazione universitaria e *post*-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*) [comma 1, lettera *ii*)];
- valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata [comma 1, lettera *ll*]).

Viene, inoltre, stabilito che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e, relativamente alla lettera *r*), afferma che la consultazione da parte dei comuni interessati ivi prevista, nell'eventualità di un'individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tale attività di consultazione nelle ordinarie competenze delle amministrazioni che saranno coinvolte e potendo pertanto essere effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

⁶ Lettera inserita per effetto di una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente.

a legislazione vigente. La valutazione di eventuali misure di promozione e valorizzazione dei territori dei predetti comuni, ove previste, sarà effettuata nell'ambito di quelle previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*) [ora lettera *n*)].

Con specifico riferimento a quanto disposto dalla lettera *gg*) [ora lettera *ii*)], relativa alla definizione delle modalità per potenziare la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese, nonché con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la relazione tecnica rappresenta che la disposizione non presenta profili di carattere finanziario e non determina alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, in quanto i soggetti coinvolti potranno attuare le predette iniziative, nell'ambito della loro autonomia e della propria programmazione economico finanziaria, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente per i medesimi soggetti.

Relativamente alla lettera *bb*) [ora lettera *ll*)], che mira a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo, dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, la relazione tecnica conferma la compatibilità e la sostenibilità economico-finanziaria della previsione normativa con le risorse previste a legislazione vigente. La relazione tecnica fa presente altresì che le predette iniziative verranno implementate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento ai decreti legislativi da adottare secondo i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *m*), *o*), *p*) e *q*) nonché alla lettera *α*) [ora lettera *dd*)], la relazione tecnica riferisce che non è possibile, allo stato giungere alla puntuale determinazione dei relativi effetti finanziari:

- ai sensi della lettera *m*), in quanto i medesimi decreti legislativi – chiamati a definire condizioni, criteri e modalità per promuovere la sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate, il reperimento di siti idonei all'effettuazione di tali sperimentazioni, la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca nell'oggi ovvero al momento dell'emanazione dei decreti legislativi stessi – potrebbero anch'essi determinare oneri non quantificabili, allo stato, né nell'*an* né nel *quantum*, potendo, peraltro, il relativo modello di finanziamento, essere posto anche non a carico della finanza pubblica;
- ai sensi della lettera *o*), in quanto i medesimi decreti legislativi – volti a prevedere garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico dei soggetti abilitati alla costruzione e

all'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), per la gestione dell'intero ciclo di vita degli impianti medesimi – sono finanche suscettibili di non determinare alcun impatto sulla finanza pubblica;

- ai sensi della lettera *p*), in quanto i medesimi decreti legislativi – chiamati a prevedere forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile – sono finanche suscettibili di non determinare alcun impatto sulla finanza pubblica, potendo il legislatore delegato, a mero titolo esemplificativo, optare per la disciplina di misure da attuarsi in sede realizzativa dell'impianto, come requisito del progetto abilitabile o assentibile;
- ai sensi della lettera *q*), in quanto i medesimi decreti legislativi – volti a prevedere modalità di partecipazione (attiva) del soggetto abilitato alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), nella realizzazione di iniziative di rivalutazione, sviluppo, potenziamento dei territori ospitanti o, più ampiamente, interessati dagli impianti medesimi – potrebbero eventualmente condurre all'attuazione di misure suscettibili di non determinare alcun onere a carico della finanza pubblica;
- ai sensi della lettera *c*) [ora lettera *dd*)], in quanto i medesimi decreti legislativi – volti a prevedere eventuali forme di sostegno per gli operatori che intendano esercitare le attività nucleari sulla base di un principio di coerenza con il programma nazionale – sono suscettibili di comportare oneri non quantificabili in questa sede. Peraltro, nell'eventualità in cui dai predetti decreti legislativi dovessero derivare oneri, il relativo finanziamento potrebbe non essere posto a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega in esame.

Nello specifico, sono previsti, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

- definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera *a*), che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca [lettera *a*)];
- previsione che gli interventi relativi agli impianti, tra gli altri, di produzione di energia nucleare e alle relative opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio [lettera *i*)];

- definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale [lettera *m*];
- previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale [lettera *o*];
- previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito [lettera *p*];
- previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti [lettera *q*];
- previsione che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti in oggetto, siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori [lettera *r*];
- definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi, tra l'altro, per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti [lettera *s*];
- previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari [lettera *t*];
- individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime [lettera *u*];
- previsione di una opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità [lettera *z*];
- previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate nonché di procedure di consultazione delle medesime [lettera *aa*];
- previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi di cui al precedente articolo 1 [lettera *bb*];
- determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari [lettera *cc*];
- previsione che l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o*), ove istituita, svolge compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali [lettera *dd*];
- individuazione dei criteri per la definizione degli *standard* tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale [lettera *ee*];

- potenziamento della formazione universitaria e *post*-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile [lettera *gg*];
- valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile [lettera *hh*].

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, relativamente al principio e criterio direttivo di cui alla lettera *r*), afferma che la consultazione da parte dei comuni interessati ivi prevista - nell'eventualità di un'individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti in oggetto - rientrando tra le ordinarie competenze delle amministrazioni che saranno coinvolte, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere effettuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento a quanto disposto dalla lettera *gg*) [ora lettera *ii*)], relativa alla definizione delle modalità per potenziare la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, la relazione tecnica rappresenta che la disposizione non presenta profili di carattere finanziario e non determina alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, in quanto i soggetti coinvolti potranno attuare le predette iniziative, nell'ambito della loro autonomia e della propria programmazione economico finanziaria, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. Relativamente alla lettera *hh*) [ora lettera *ll*)], che mira a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo, dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, la relazione tecnica dichiara la compatibilità e la sostenibilità economico-finanziaria della previsione normativa con le risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, la relazione tecnica, con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *m*), *o*), *p*) e *q*) nonché alla lettera *cc*) [ora lettera *dd*)], riferisce che non risulta possibile, allo stato attuale, giungere alla puntuale determinazione dei relativi effetti finanziari e ne indica le ragioni.

Al riguardo, preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 5.

ARTICOLO 4

Clausola di salvaguardia

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001⁷.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame reca la clausola di salvaguardia in favore delle autonomie speciali.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che, per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega legislativa di cui al provvedimento in esame, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029 (comma 1).

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024** (legge di bilancio 2025) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.

Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere *aa)* e *bb)*, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026.

⁷ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

La citate lettere *aa)* e *bb)* recano, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega in oggetto, la previsione, rispettivamente, di una opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare e di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2).

Viene disposto, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere *n)*, *p)* e *r)* e 3, comma 1, lettere *m)*, *o)*, *p)*, *q)* e *dd)*, del provvedimento in esame determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 3).

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla relativa sicurezza e sostenibilità, e forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate (comma 2)	1,5	6,0		1,5	6,0		1,5	6,0	
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A - MASE (comma 2)	1,5	6,0		1,5	6,0		1,5	6,0	

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e, con riferimento alle risorse indicate al comma 1, afferma che il ricorso alle medesime risulta in linea con l'intervento legislativo in commento, che mira a porre le premesse per una disciplina organica della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile destinata a concretarsi con l'adozione dei decreti legislativi delegati e i cui correlati investimenti non potranno che trovare attuazione nella fase discendente dei decreti legislativi stessi, in un tempo che, in considerazione dei termini per l'esercizio della delega, si assume potrà coincidere con il triennio 2027-2029.

Lo stanziamento di 20 milioni di euro annui di cui al comma 1, risulta – secondo la relazione tecnica – commisurato alle esigenze corrispondenti con la prima fase di realizzazione degli obiettivi previsti dallo stesso disegno di legge. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un Programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi, nonché la ricerca e la formazione specifica nel settore. Secondo la relazione tecnica, esperienze recenti, in Italia e in altri Paesi europei, evidenziano che i costi per simili attività variano generalmente nell'ordine delle decine di milioni di euro all'anno. A titolo esemplificativo, i progetti europei di ricerca e sperimentazione nel settore nucleare mostrano che ogni singola iniziativa pilota richiede investimenti annuali compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro.

Infine, una parte degli stanziamenti annuali potrà sostenere attività di ricerca scientifica e di formazione specializzata necessarie a ricostruire le competenze tecniche e professionali in un settore che richiede *standard* elevati di sicurezza e competenza.

Con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, la relazione tecnica afferma che l'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2026 è stato stimato tenendo conto dell'ammontare di risorse (pari a 3 milioni di euro annui) messo a disposizione per l'attuazione del programma di sensibilizzazione, educazione, informazione e formazione sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 102 del 2014, avuto

riguardo all'eminente carattere innovativo della materia oggetto del presente disegno di legge. Il predetto importo di 6 milioni di euro si riferisce all'anno 2026, atteso che le attività informative a beneficio dei cittadini e delle popolazioni interessate si pongono come prodromiche rispetto alla realizzazione di altri obiettivi previsti dal presente disegno di legge. Considerati i prevedibili tempi di attuazione della delega, il predetto importo, con riguardo alle medesime attività correlate all'attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *z*) e *aa*) [ora lettere *aa*) e *bb*)], è stato stimato, per l'anno 2025, pari a 1,5 milioni di euro.

Riguardo al comma 3, la relazione tecnica – come già ricordato (*cf. supra*) – ribadisce che il provvedimento in esame reca alcune disposizioni in relazione alle quali, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia interessata, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi che ne costituiscono attuazione, specificando che non è possibile, allo stato, giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi da adottare ai sensi dei precedenti articoli 2, comma 1, lettere *m*), *o*) e *q*) [ora lettere *n*), *p*) e *r*)], e 3, comma 1, lettere *m*), *o*), *p*) *q*) e *c*) [ora lettere *m*), *o*), *p*), *q*) e *dd*)].

In relazione ai decreti legislativi da adottare ai sensi delle rimanenti disposizioni del provvedimento in esame, la relazione tecnica dichiara che non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo, semmai, le medesime disposizioni condurre il legislatore delegato a introdurre nell'ordinamento norme suscettibili di comportare nuove entrate per la finanza pubblica. La relazione tecnica si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui alle lettere *f*) e *bb*) [ora lettere *f*) e *cc*)] del comma 1 dell'articolo 3 concernenti, rispettivamente, la disciplina di procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la previsione di sanzioni.

Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti legislativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che, per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega in oggetto, si provvede nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029, con le modalità ivi previste (*cf. infra*) [comma 1]. Per l'attuazione della delega secondo i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *aa*) e *bb*) del precedente articolo 3, comma 1, concernenti la previsione di una campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare e di forme di

informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate, è invece autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026, e si provvede alla copertura degli oneri che ne derivano (*cfr. infra*) [comma 2]. Viene, altresì, previsto che, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere *n*), *p*) e *r*), e 3, comma 1, lettere *m*), *o*), *p*), *q*) e *dd*), del provvedimento in oggetto determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, i suddetti decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 3).

Viene, infine, disposto che, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, riferisce che lo stanziamento di 20 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 risulta commisurato alle esigenze concernenti la prima fase di realizzazione degli obiettivi previsti dallo stesso disegno di legge. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un Programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi, nonché la ricerca e la formazione specifica nel settore. La relazione tecnica segnala che, esperienze recenti, in Italia e in altri Paesi europei, evidenziano che i costi per simili attività variano generalmente nell'ordine delle decine di milioni di euro all'anno e, a titolo esemplificativo, essa fa presente che i progetti europei di ricerca e sperimentazione nel settore nucleare mostrano che ogni singola iniziativa pilota richiede investimenti annuali compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro.

Con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, la relazione tecnica afferma invece che l'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2026 è stato stimato tenendo conto dell'ammontare di risorse (pari a 3 milioni di euro annui) messo a disposizione per l'attuazione del programma

di sensibilizzazione, educazione, informazione e formazione sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 102 del 2014, avuto riguardo all'eminente carattere innovativo della materia oggetto del presente provvedimento. Il predetto importo di 6 milioni di euro si riferisce all'anno 2026, atteso che le attività informative a beneficio dei cittadini e delle popolazioni interessate si pongono come prodromiche rispetto alla realizzazione di altri obiettivi previsti dal presente disegno di legge, mentre lo stesso importo è stato quantificato, per l'anno 2025, in misura pari a 1,5 milioni di euro. Riguardo al comma 3, la relazione tecnica ribadisce che il provvedimento in esame reca alcune disposizioni in relazione alle quali, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia interessata, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi che ne costituiscono attuazione.

Ciò stante, ai fini della verifica della congruità degli oneri di cui ai commi 1 e 2, dovrebbero essere acquisiti maggiori elementi di informazione sia con riguardo ai progetti europei di ricerca e sperimentazione nel settore nucleare, utilizzati come riferimento ai fini della quantificazione degli oneri di cui al comma 1, sia con riguardo alle campagne di informazione ai cittadini sull'energia nucleare di cui al comma 2. In questo quadro, si dovrebbe comunque aggiornare la decorrenza e la modulazione degli oneri indicati nelle predette disposizioni, sia in funzione dei tempi presumibilmente ancora necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo sia di quelli occorrenti per l'attuazione della delega.

Infine, per quanto riguarda i principi e criteri direttivi per i quali, ai sensi del comma 3, si fa rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009⁸, e per tutti gli altri principi e criteri direttivi, per i quali, invece ai sensi del comma 4, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, dovrebbe residualmente applicarsi la clausola di invarianza finanziaria, si rileva invece che la verifica dei relativi effetti finanziari potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi che saranno trasmessi dal

⁸ Si ricorda che tale disposizione prevede, ai fini dell'attuazione del programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, predisposto dall'ENEA di concerto con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), un limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

Governo alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 dispone che all'attuazione degli investimenti previsti dalla delega conferita dal disegno di legge in esame si provveda a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.

In proposito, si rammenta che la predetta disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.

Al riguardo, si fa presente che un primo riparto del suddetto Fondo è stato effettuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato in data 13 ottobre 2025 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2025, nell'ambito del quale, come indicato nell'annesso allegato 1, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stati, tra l'altro, attribuiti 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per la realizzazione della linea di investimento denominata "Abilitazione della produzione nucleare".

Nel segnalare a titolo informativo che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7641⁹ dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il contenuto della delega legislativa conferita dal provvedimento in esame risulta coerente rispetto alla destinazione delle risorse prevista a legislazione vigente.

⁹ Denominato "Somme da destinare al Programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile - riparto fondo investimenti 2025 - comma 875".

Il successivo comma 2 introduce, invece, un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'attuazione degli specifici principi e criteri direttivi di cui alle lettere *aa)* e *bb)* del comma 1 dell'articolo 3, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente la necessità di procedere ad un aggiornamento del profilo temporale degli oneri e della corrispondente modalità di copertura finanziaria, tenuto conto dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2025 e considerando che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, primo periodo, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, le quote dei fondi speciali di parte corrente non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

A tale riguardo, si rappresenta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede la riduzione reca al momento le occorrenti disponibilità, anche nella ipotesi di un differimento agli anni 2026 e 2027 dei suddetti oneri.

I commi 3 e 4 dello stesso articolo 5 recano quindi un'articolata disciplina dei profili finanziari connessi, in particolare, all'attuazione degli oggetti della presente delega come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *n)*, *p)* e *r)*, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettere *m)*, *o)*, *p)*, *q)* e *dd)*, individuando una pluralità di presìdi volti ad assicurare la copertura finanziaria delle medesime disposizioni, sulla base di un meccanismo strutturato su più livelli consequenziali.

A fronte di tale articolato meccanismo di copertura, il primo periodo del citato comma 3 stabilisce, anzitutto, che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal presente provvedimento siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Nello specifico, tale meccanismo prevede, in prima battuta, il ricorso a modalità di compensazione interna a ciascun decreto legislativo o - qualora ciò non risulti sufficiente a far fronte agli eventuali oneri da essi derivanti - il ricorso alle risorse di cui al comma 1 del

medesimo articolo 5, di cui si è in precedenza detto, ovvero ancora l'utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024.

Da ultimo, qualora anche l'utilizzo del predetto accantonamento risultasse insufficiente, il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 in commento rinvia alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ai sensi della quale i decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò posto, si osserva che il meccanismo di copertura previsto dalla disposizione in esame appare per molti versi analogo a quello adottato per l'attuazione di deleghe che si caratterizzano per la complessità della materia trattata.

Per un caso recente, si fa ad esempio riferimento all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge n. 1 del 2026, recante tra l'altro una delega legislativa al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale¹⁰.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 14-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 38 del 2026, di recente esaminato dalla Camera (C. 2935), nell'introdurre un analogo meccanismo di copertura riferito all'attuazione della delega in materia di florovivaismo prefigurava la possibilità di ridurre entrambi gli accantonamenti dei fondi speciali relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fissando altresì un limite massimo di utilizzo, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

¹⁰Sul relativo disegno di legge (C. 1621) la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole all'indirizzo dell'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2025.

Si riporta di seguito, per completezza, il testo dei commi da 7 a 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 1 del 2026:

«7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *a*), *c*), *d*), *g*), *i*), *p*) e *r*), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Per quanto concerne, in particolare, l'eventuale utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si fa presente che, in virtù del richiamo all'articolo 1, comma 883, della legge n. 207 del 2024, la copertura finanziaria dovrebbe gravare sugli importi iscritti nei fondi speciali iscritti nel bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027.

Considerando anche i tempi necessari all'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in esame, appare dunque opportuno riformulare la disposizione in commento aggiornando il riferimento ai fondi speciali ivi contenuto, valutando in particolare la possibilità di richiamare, in termini generali, la riduzione degli stanziamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009, considerando anche che non sono allo stato preventivabili i tempi dell'approvazione definitiva del provvedimento e della conseguente adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe da esso conferite.

Appare, inoltre, opportuno acquisire dal Governo un'indicazione in ordine all'accantonamento del fondo speciale di cui si prefigura l'utilizzo, al fine di verificare se si intenda fare riferimento al fondo speciale di parte corrente, come potrebbe desumersi da una prima analisi del contenuto delle disposizioni richiamate al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5, a quello di conto capitale o a entrambi, anche al fine di valutare una possibile riformulazione della disposizione.

Infine, il comma 4 reca una clausola di invarianza finanziaria la quale dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della delega conferita dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, sul piano della formulazione della disposizione andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere nel novero delle esclusioni dall'ambito di applicazione della citata clausola di invarianza anche il comma 3 del medesimo articolo 5, posto che quest'ultimo reca il sopra descritto meccanismo di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle deleghe relative agli oggetti e ai principi e ai criteri direttivi ivi puntualmente richiamati.